

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 03236/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3236 del 2024, proposto da

Eleonora Barbini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Di
Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'accertamento

del diritto del ricorrente alla rideterminazione *in parte qua* dell'indennità di
buonuscita con l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali *ex*
artt. 6 *bis*, d.l. 21 settembre 1987 n. 387 e 1911, comma III, d.lgs. 15 marzo 2010 n.
66 e per la condanna dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale al pagamento
delle somme corrispondentemente dovute, oltre interessi e rivalutazione dal di
dovuto a quello dell'effettivo pagamento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 luglio 2026 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso all'esame, notificato il 19 giugno e depositato il 3 luglio 2024, il ricorrente – premesso di aver prestato servizio nel corpo della Guardia di Finanza e di essere stato collocato a riposo a domanda il 31 gennaio 2023 – rivendica il riconoscimento del beneficio previsto dall'articolo 6-*bis* del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 (cioè l'attribuzione *“ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita”* di *“sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio”*), nel presupposto che esso si applichi anche al personale che sia collocato in quiescenza a domanda avendo compiuto almeno 55 anni di età e con 35 anni di servizio utile.

Il beneficio in questione gli è stato negato dalla competente direzione provinciale dell'INPS per cui egli chiede – essendo stato collocato a riposo dopo il compimento di 55 anni di età e con oltre 36 anni di servizio utile - che la sezione accerti il suo diritto al beneficio e condanni l'INPS al pagamento delle somme spettanti a seguito del ricalcolo del TFS, coi relativi accessori.

L'INPS si è costituito in giudizio e resiste al ricorso.

Il ricorso è fondato e va accolto. La giurisprudenza amministrativa, dopo iniziali incertezze, è infatti ormai costantemente orientata nel senso che il beneficio in questione spetti al personale collocato a riposo a domanda di tutte le forze di polizia – sia a ordinamento civile che a ordinamento militare – alle sole condizioni

che l'interessato abbia raggiunto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile (cfr. Consiglio di Stato, sezione II, 15 ottobre 2024, n. 8244). A questa giurisprudenza può rimandarsi per ragioni di economia processuale.

Va solo aggiunto in relazione alle difese dell'INPS:

a) quanto all'onere di presentare la domanda di pensionamento nel termine di sessanta giorni dalla maturazione del duplice requisito indicato, che l'inosservanza di tale onere non determina la decadenza dal beneficio, dato che esso è soltanto funzionale a “a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell'anno successivo” secondo quanto prevede il comma 3 del citato articolo 6-*bis* (cfr. la sentenza sopra citata);

b) quanto alla prescrizione, che il relativo termine non decorre, come sostenuto dall'INPS, dalla data di cessazione dal servizio ma da quella *“di emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito da riconnettersi al pagamento rateale del dovuto”* (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 11 ottobre 2024, n. 8162); in ogni caso, anche a seguire l'interpretazione proposta dall'I.N.P.S., il ricorrente è cessato dal servizio il 31 marzo 2023 e ha proposto il ricorso nel 2024 e quindi la prescrizione non si è compiuta;

c) quanto alla eccezione di incostituzionalità sollevata dall'INPS, che tale eccezione è stata ritenuta dalla stessa giurisprudenza manifestamente infondata in quanto *“la concessione dei sei scatti stipendiali trova base in un complesso di disposizioni legislative specifiche e non si traduce in un'estensione priva di copertura normativa”* e *“la scelta legislativa di estendere il beneficio a determinate categorie del comparto sicurezza rientra nella discrezionalità del legislatore, non determinando irragionevoli disparità di trattamento”* (cfr. per tutte T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 30 marzo 2026, n. 2103).

Alla luce della giurisprudenza richiamata, il ricorso va dunque accolto, con conseguente accertamento dell'obbligo dell'INPS di provvedere alla rideterminazione del trattamento di fine servizio del ricorrente, mediante

l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali, oltre a interessi legali. Deve invece negarsi la rivalutazione monetaria essendo il cumulo con gli interessi vietato dall'articolo 16, comma 6, della L. 30 dicembre 1991, n. 412 (come da costante giurisprudenza in materia).

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, riconosce il diritto dei ricorrenti al beneficio richiesto e condanna l'INPS al pagamento delle somme corrispondentemente dovute, oltre interessi legali.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro millecinquecento, oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Davide Soricelli, Presidente, Estensore

Rocco Vampa, Consigliere

Fabio Maffei, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Davide Soricelli

IL SEGRETARIO

